STATUTO

ART. 1

È costituito in Firenze il Museo ed Istituto Fiorentino di Preistoria ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in continuazione dell'opera svolta dal Comitato Promotore sin dall'epoca della fondazione del Museo stesso avvenuta nel 1946.

ART. 2

Scopi del Museo e Istituto predetto sono:

- a) accogliere, conservare e valorizzare, con esposizione al pubblico, materiali di proprietà o avuti in deposito, interessanti la paletnologia e la paleontologia umana;
- b) incrementare le raccolte dei suddetti materiali mediante acquisti, cambi, doni;
 - c) condurre campagne di ricerche e di scavo in Italia e all'estero;
- d) esplicare attività di laboratorio, curare pubblicazioni, promuovere conferenze e riunioni scientifiche, organizzare scambi culturali, ecc.;

ART. 3

La sede del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria si trova in Firenze, via S. Egidio, 21, nell'ex Convento delle Oblate, di proprietà del Comune di Firenze il quale gli ha destinato in uso i locali segnati nella pianta allegata all'apposita convenzione.

ART. 4

Il Museo e Istituto predetto non ha finalità di lucro ed è apolitico.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati all'incremento ed allo sviluppo del Museo ed Istituto.

ART. 5

Componenti del Museo ed Istituto Fiorentino di Preistoria sono:

- i componenti del Comitato Promotore,
- Azienda Autonoma di Turismo di Firenze,
- Comune di Firenze,
- Istituto di Studi Etruschi e Italici,
- Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria,
- Sopraintendenza alle Antichità d'Etruria,
- Università degli studi di Firenze

che partecipano all'attività mediante un proprio rappresentante.

ART. 6

Organi del predetto Museo e Istituto sono:

- a) Il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 7

Il Presidente è nominato dal Consiglio fra i propri componenti. Ha la rappresentanza legale del Museo ed Istituto di fronte a terzi. Convoca il Consiglio ed ha tutti i poteri attribuiti in base alla legge ed allo statuto, nonché quelli a lui delegati dal Consiglio.

ART. 8

Il Consiglio è composto:

- da un membro designato da ciascuno dei componenti di cui all'art. 5.
- da personalità che a giudizio insindacabile del Consiglio stesso, a seguito di delibere adottate con la maggioranza di due terzi, siano

ritenute altamente qualificate per il raggiungimento degli scopi del Museo ed Istituto sopra indicato.

Tali membri non potranno essere superiori a due terzi degli altri membri di diritto.

Il Consiglio dura in carica 5 anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

ART. 9

Il Consiglio è convocato dal Presidente di regola tre volte l'anno e quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

L'avviso di adunanza dovrà essere trasmesso almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio ha tutti i poteri per lo svolgimento delle attività inerenti e può farne oggetto di delega al Presidente.

Il Consiglio adotta le sue deliberazioni con la presenza almeno della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza semplice.

ART. 10

La carica di Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione è gratuita e dà diritto solamente ad eventuali rimborsi spese.

ART. 11

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri designati rispettivamente dall'Università degli studi di Firenze, dai componenti del Museo e Istituto, dall'Azienda Autonoma di Turismo di Firenze. Il Collegio nominerà nel suo seno il proprio Presidente e resterà in carica per cinque anni. Il compenso spettante ai componenti il Collegio dei Sindaci sarà determinato dal Consiglio.

ART. 12

La direzione del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria è affidata ad un Direttore nominato, in base ad esame dei titoli scientifici che dimostrino la specializzazione del candidato nel campo della Preistoria, dal Consiglio tra i suoi membri ivi compreso lo stesso Presidente.

Il Direttore rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Al Direttore spetta annualmente la formulazione del programma di attività e la compilazione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

ART. 13

Il patrimonio del Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria è costituito:

a) dalle raccolte scientifiche, dalla biblioteca, dai mobili e dalla attrezzatura scientifica di sua proprietà descritti in appositi inventari;

b) da ogni eventuale sussidio o lascito pubblico o privato.

ART. 14

Le entrate necessarie alla normale gestione del Museo sono costituite da contributi e sussidi vari, dal ricavato della vendita di pubblicazioni, ecc.

ART. 15

Le disposizioni riguardanti il personale del Museo, le eventuali prestazioni d'opera, retribuzioni, ecc. verranno definite dal regolamento.

ART. 16

Su parere della maggioranza del Consiglio di Amministrazione potrà essere richiesta la personalità giuridica del Museo ed Istituto ai sensi dell'art. 12 del C.C. *.

^{*} Il riconoscimento della personalità giuridica è stato attribuito al MUSEO E ISTITUTO FIORENTINO DI PREISTORIA in data 16 dicembre 1977.